

Cuneo, lì 08 febbraio 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 04/24/FISC

ADEGUAMENTO DEL MAGAZZINO: UNA SANATORIA CON PROFILI DI RISCHIO

La Legge di Bilancio 2024 ha riproposto, a distanza di molti anni dalla precedente, la c.d. “regolarizzazione del magazzino”.

Si tratta della possibilità di **adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023, all’effettiva consistenza fisica delle stesse.**

SOGGETTI INTERESSATI

Sono **interessati** alla disposizione in esame gli **esercenti attività d’impresa** (in attesa di chiarimenti ufficiali, sembra che **non** possano aderire i soggetti in regime di contabilità semplificata e i forfettari). Possono essere oggetto di “adeguamento” le **esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati** delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023.



Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

La **regolarizzazione** del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

- **eliminazione** delle esistenze iniziali di **quantità** o **valori** superiori a quelli effettivi;
- **iscrizione** di esistenze iniziali in precedenza omesse.

ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

Si procede **all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi**. E’ previsto:

- il versamento **dell’IVA**, determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un **coefficiente di maggiorazione** che verrà stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto;
- il pagamento di **un’imposta sostitutiva**, in misura **pari al 18%**, applicata **alla differenza tra**

l'ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

L'operazione anzidetta genera **una diminuzione del netto patrimoniale.**

ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI

L'adeguamento delle esistenze iniziali **2023** comporta l'aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

Non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una "mera rivalutazione".

L'adeguamento comporta il **pagamento di una imposta sostitutiva** in misura **pari al 18 per cento** da applicare al valore iscritto, mentre **non è dovuto alcun importo ai fini IVA** in quanto viene applicata in una successiva vendita.

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Le imposte dovute sono versate in **2 rate di pari importo**, rispettivamente entro il saldo delle imposte sui redditi relative all'anno 2023 (giugno 2024) ed entro il termine di versamento del 2° acconto imposte relative all'anno 2024 (novembre 2024).

EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE

I "nuovi" valori:

- sono riconosciuti, a decorrere dal **2023**, ai fini sia civilistici che fiscali, nel limite del valore iscritto o eliminato;
- **non possono essere tenuti in considerazione** dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo a periodi d'imposta precedenti il **2023**.

Le disposizioni attuali parlano di una **salvaguardia generica "ai fini sanzionatori"**. Se ciò può salvaguardare gli amministratori dalle azioni dell'amministrazione finanziaria per l'applicazione di sanzioni di natura tributaria, amministrativa e penale-tributaria, la regolarizzazione non mette al riparo l'organo amministrativo delle **azioni di responsabilità**, soprattutto nel caso in cui soci e/o i soggetti terzi, si vedessero ridurre il patrimonio in modo sensibile. Si pensi, per esempio, alla **riduzione del patrimonio della società per un valore tanto consistente** da rendere lo stesso insufficiente al soddisfacimento dei creditori, o addirittura, tanto da portare in negativo lo stesso patrimonio netto.

